

*Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
in ottemperanza al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231*

della Società

NH Italia S.p.A.

(Minor Hotels Europe & Americas)

MINOR
HOTELS

Milano, 30/04/2026

INDICE

<u>PARTE GENERALE.....</u>	<u>5</u>
<u>1. CONTENUTI DEL D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231 E IDENTIFICAZIONE DEI REATI.....</u>	<u>6</u>
<u>1.1 LA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI</u>	<u>6</u>
<u>1.2 I SOGGETTI</u>	<u>6</u>
<u>1.3 L'INTERESSE E VANTAGGIO DELL'ENTE</u>	<u>6</u>
<u>1.4 LE SANZIONI PREVISTE.....</u>	<u>7</u>
<u>1.5 LA COLPEVOLEZZA DELL'ENTE.....</u>	<u>10</u>
<u>1.6 I REATI</u>	<u>11</u>
<u>1.7 DELITTI TENTATI.....</u>	<u>21</u>
<u>1.8 LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA.....</u>	<u>21</u>
<u>2. SCOPI E CONTENUTI DEL MODELLO.</u>	<u>22</u>
<u>3. I SOGGETTI INTERESSATI CON RIFERIMENTO AI REATI POTENZIALI.....</u>	<u>24</u>
<u>4. INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI RILEVANTI AI SENSI DEL D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231 PER LA SOCIETÀ NH ITALIA S.P.A.</u>	<u>24</u>
<u>5. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE A TUTELA DELLA SOCIETÀ PER PREVENIRE LA COMMISSIONE DEI REATI DI CUI AL D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231.....</u>	<u>29</u>
<u>5.1 ORGANI SOCIETARI.....</u>	<u>29</u>
<u>5.2 STRUTTURA ORGANIZZATIVA E OPERATIVA.....</u>	<u>29</u>
<u>5.3 PROCURE, DELEGHE DI RESPONSABILITÀ E DI POTERI DI SPESA.....</u>	<u>30</u>
<u>5.4 PROCEDURE.....</u>	<u>30</u>
<u>5.5 VALORI E PRINCIPI COMPORTAMENTALI DELLE SOCIETÀ APPARTENENTI A MINOR HOTELS EUROPE & AMERICAS</u>	<u>31</u>
<u>5.6 TRACCIABILITÀ</u>	<u>31</u>
<u>6. I REATI COMMESSI ALL'ESTERO.....</u>	<u>31</u>
<u>7. PRINCIPI E REQUISITI DEL SISTEMA DEI CONTROLLI</u>	<u>32</u>
<u>8. L'ORGANISMO DI VIGILANZA.</u>	<u>33</u>
<u>8.1 CONNOTAZIONI.....</u>	<u>33</u>
<u>8.2 POTERI E FUNZIONI.....</u>	<u>34</u>
<u>8.3 REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....</u>	<u>36</u>
<u>8.4 INFORMATIVA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.....</u>	<u>36</u>
<u>8.5 FLUSSI INFORMATIVI VERSO GLI ORGANISMI DEPUTATI AL CONTROLLO.....</u>	<u>36</u>
<u>8.5.1. Obblighi informativi all'Organismo di Vigilanza</u>	<u>36</u>
<u>8.5.2. Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali.....</u>	<u>37</u>

8.5.3. Sistema di poteri.....	37
8.5.4. Modalità di trasmissione delle informazioni e delle segnalazioni all'Organismo di Vigilanza	37
8.5.5. Raccolta e conservazione delle informazioni	38
9 <u>SEGNALAZIONI INTERNE DELLE VIOLAZIONI DEL MODELLO E DELLE CONDOTTE ILLECITE RILEVANTI.....</u>	38
9.1 MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLE SEGNALAZIONI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	39
9.2 RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE SEGNALAZIONI	39
10 <u>SISTEMA SANZIONATORIO.....</u>	39
10.1 MISURE NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI DIPENDENTI, ESCLUSI I DIRIGENTI.	39
10.2 MISURE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI.	40
10.3 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI E DEI SINDACI.	40
10.4 MISURE NEI CONFRONTI DEI COLLABORATORI ESTERNI.....	40
10.5 SANZIONI IN CASO DI VIOLAZIONE DELLE MISURE DI PROTEZIONE VERSO I SEGNALANTI	41
11. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE SUL MODELLO.	41
12. ATTUAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL MODELLO.	42

PARTE GENERALE

1. CONTENUTI DEL D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231 E IDENTIFICAZIONE DEI REATI.

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (d'ora in avanti "il Decreto"), in attuazione dell'art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300, ha introdotto nel sistema italiano la responsabilità amministrativa di persone giuridiche, società e associazioni anche prive di personalità giuridica, per determinati tipi di reato commessi – nell'interesse o a vantaggio dell'ente – da persone che si trovano con l'ente stesso in particolari relazioni di direzione o collaborazione. Ciò in considerazione del fatto che al giorno d'oggi le principali e più pericolose manifestazioni di reato, rispetto a quelle commesse da individui, sono attuate da soggetti organizzati sotto forma di società.

1.1 La Responsabilità degli Enti

La responsabilità degli enti viene espressamente definita "amministrativa" dal Decreto, sebbene si tratti di una responsabilità di carattere sostanzialmente penale. Essa si aggiunge alla responsabilità penale dei soggetti che hanno materialmente realizzato il fatto illecito.

Questo tipo di responsabilità in capo agli enti rappresenta una grossa novità. La sua previsione, infatti, fa cadere uno dei principi cardine del nostro ordinamento, risalente al diritto romano ("*societas delinquere non potest*"), in base al quale si escludeva che le persone giuridiche possano essere soggetti attivi di un illecito penale.

1.2 I Soggetti

L'art. 5 del suddetto decreto ritiene l'ente responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- da persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale; nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso¹;
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra².

1.3 L'interesse e vantaggio dell'Ente

La condizione perché l'ente sia considerato responsabile è che i reati presi in considerazione dal Decreto siano stati commessi nell'interesse dell'ente o a suo vantaggio.

¹ A titolo esemplificativo, si considerano rientranti in questa categoria i soggetti posti in posizione apicale, vale a dire il Presidente, gli Amministratori, i Direttori Generali, il Direttore di una filiale o di una divisione, nonché l'amministratore di fatto o il socio unico che si occupa della gestione.

² Devono considerarsi "sottoposti" agli apicali, tutti i soggetti aventi un rapporto funzionale con l'ente. Pertanto, oltre ai lavoratori subordinati, rientrano in questa categoria, anche i soggetti che intrattengono con la Società un rapporto di agenzia o rappresentanza commerciale, ovvero altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza il vincolo della subordinazione (lavoro a progetto, lavoro somministrato, inserimento, tirocinio estivo di orientamento), ovvero qualsiasi altro rapporto contemplato dall'art. 409 del codice di procedura civile, nonché i prestatori di lavoro occasionali.

Gli elementi costitutivi dell'interesse e del vantaggio dell'ente, contemplati nell'art. 5 del Decreto, quali criteri di ascrizione dell'illecito amministrativo dipendente da reato, hanno valenza alternativa e significati diversi. L'interesse esprime la direzione finalistica della condotta delittuosa della persona fisica, verificabile in una prospettiva ex ante ("a monte" dell'evento): l'interesse attiene al tipo di attività che viene realizzata e deve, pertanto, trovare una perfetta incidenza nella idoneità della condotta a cagionare un beneficio per l'Ente, senza richiedere che l'utilità venga effettivamente conseguita. Il vantaggio è il risultato materiale dell'azione delittuosa e assume quindi connotati oggettivi potendo essere conseguito dall'Ente, anche quando la persona fisica non abbia agito nel suo interesse ed è dunque verificabile solo ex post.

L'inclusione all'interno dei reati-presupposto di quelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies del decreto 231) e dei reati ambientali (art. 25 undecies), ha posto un problema di compatibilità logica tra la non volontà dell'evento, tipica degli illeciti colposi, e il finalismo sotteso al concetto di "interesse" dell'ente.

Sul punto, le Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n. 38343 del 24.4.2014 emessa "nell'ambito del processo per i fatti tragici della Thyssen", hanno chiarito che "nei reati colposi di evento i concetti di interesse e vantaggio devono necessariamente essere riferiti alla condotta e non all'esito antigiusuridico". Viene chiarito che tale soluzione "non determina alcuna difficoltà di carattere logico: è ben possibile che una condotta caratterizzata dalla violazione della disciplina cautelare e quindi colposa sia posta in essere nell'interesse dell'ente o determini comunque il conseguimento di un vantaggio. [...] Tale soluzione interpretativa [...] si limita ad adattare l'originario criterio d'imputazione al mutato quadro di riferimento, senza che i criteri d'ascrizione ne siano alterati. L'adeguamento riguarda solo l'oggetto della valutazione che, coglie non più l'evento bensì solo la condotta, in conformità alla diversa conformazione dell'illecito. [...] E' ben possibile che l'agente violi consapevolmente la cautela, o addirittura preveda l'evento che ne può derivare, pur senza volerlo, per corrispondere ad istanze funzionali a strategie dell'ente".

L'ente non risponde se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

1.4 Le sanzioni previste

Le sanzioni previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- 1) sanzioni pecuniarie;
- 2) sanzioni interdittive;
- 3) confisca;
- 4) pubblicazione della sentenza.

1) Le sanzioni pecuniarie

Le sanzioni pecuniarie hanno natura amministrativa e si applicano sempre, anche nel caso in cui la persona giuridica ripari alle conseguenze derivanti dal reato.

La commisurazione della sanzione dipende da un duplice criterio:

- a) determinazione di quote in un numero non inferiore a 100 e non superiore a 1.000³;
- b) attribuzione ad ogni singola quota di un valore compreso tra un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 1.549,00 (sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente).

In concreto, le sanzioni pecuniarie potranno oscillare tra un minimo di € 25.822,84 (riducibili, ai sensi dell'art. 12 del Decreto, sino alla metà) ed un massimo di € 1.549.370,69. Il giudice determina il numero delle quote tenendo conto:

- a) della gravità del fatto;
- b) del grado della responsabilità dell'ente;
- c) dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

2) Le sanzioni interdittive

Sono sanzioni che si aggiungono a quelle pecuniarie ed hanno la funzione di impedire la reiterazione del reato.

In sede di applicazione di tali pene, il giudice ha particolare riguardo per l'attività svolta dall'ente, al fine di determinare una maggiore invasività sull'esercizio dell'attività medesima.

Tale categoria di sanzioni ricomprende le seguenti misure:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- c) la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Nell'ipotesi di pluralità di reati, si applica la sanzione prevista per quello più grave.

La durata dell'interdizione è generalmente temporanea (da un minimo di 3 mesi ad un massimo di 7 anni), ad esclusione di alcuni casi tassativi, nei quali la temporaneità dell'interdizione è sostituita dalla definitività della medesima. A titolo esemplificativo:

- a) in caso di reiterazione del fatto delittuoso;
- b) in caso di profitto di rilevante entità;
- c) in caso di reiterazione per almeno tre volte negli ultimi sette anni.

³ Si segnala che, nonostante il dettato dell'art. 9, co. 2 D.Lgs. 231/01, per taluni reati in materia di rifiuti il massimo delle quote applicabili è pari a 1.200, per effetto del D.L. n. 116/2025.

Si segnala, inoltre, la possibile prosecuzione dell'attività dell'ente (in luogo dell'irrogazione della sanzione) da parte di un commissario nominato dal giudice ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 231/2001, quando ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione;
- c) l'attività è svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231. In caso di imprese che dopo il verificarsi dei reati che danno luogo all'applicazione della sanzione sono state ammesse all'amministrazione straordinaria, anche in via temporanea ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, la prosecuzione dell'attività è affidata al commissario già nominato nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria.

Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni (ex art. 17 del D.Lgs. 231/01):

- l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- quando pregiudicano la continuità dell'attività svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, se l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Il modello organizzativo si considera sempre idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi quando nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale sono stati adottati provvedimenti diretti a realizzare, anche attraverso l'adozione di modelli organizzativi, il necessario bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi;
- l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

3) La confisca

È una sanzione obbligatoria, principale e generale da disporsi con la sentenza di condanna (art. 19 del Decreto) e consiste nella confisca, da parte dell'Autorità Giudiziaria, del prezzo o del profitto generati dal reato, ad esclusione della parte di esso che può essere restituita al danneggiato.

Se la confisca del prodotto o del profitto del reato non è possibile, vengono confiscate somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

In realtà il Decreto prevede altre forme di ablazione patrimoniale, pur in assenza di sentenza di condanna. La prima ipotesi è contemplata dall'art. 6 comma 5 che prevede la confisca obbligatoria del profitto che l'ente ha tratto dal reato anche nel caso in cui l'ente non sia ritenuto responsabile, in virtù della prova liberatoria fornita, dell'illecito amministrativo dipendente dal reato commesso da soggetti in posizione apicale; in tal caso, la confisca ha funzione di compensazione, necessaria per ristabilire l'equilibrio economico alterato dal reato-presupposto e carattere preventivo cioè neutralizza ogni rischio oggettivo connesso alla ricaduta del profitto nella sfera dell'ente.

L'art. 15, comma 4 prevede altresì la confisca del profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività dell'impresa allorquando questa sia disposta da parte del commissario giudiziale e in luogo dell'applicazione della sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente quando ricorrono i requisiti previsti (l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può causare un grave pregiudizio alla collettività o l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare gravi ripercussioni sull'occupazione ovvero l'attività è svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale).

Infine, l'art. 23 prevede la confisca del profitto derivato all'ente dalla prosecuzione dell'attività quale sanzione principale in violazione degli obblighi e dei divieti imposti allo stesso attraverso una sanzione o una misura cautelare interdittiva.

4) La pubblicazione della sentenza di condanna

La pubblicazione della sentenza di condanna è disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.

La sentenza è pubblicata (a spese della persona giuridica condannata) una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza, nonché mediante affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale.

1.5 La colpevolezza dell'Ente

Il Decreto esonera l'ente da responsabilità – ferma la confisca dei profitti illecitamente conseguiti – se ricorrono determinati presupposti descritti nelle disposizioni degli artt. 6 e 7, e riassumibili secondo il seguente schema:

- a. nel caso di reato commesso da soggetti in posizione apicale, l'ente non risponde se fornisce la prova che:
 - l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
 - il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
 - non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui sopra.
- b. nel caso di reato commesso da soggetti sottoposti a direzione o vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale, l'ente non risponde se la pubblica accusa non è in grado di fornire la prova che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

1.6 I reati

Quanto ai reati cui si applica la disciplina in esame, si tratta attualmente delle seguenti tipologie: (a) reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e contro il patrimonio dello Stato o di altro Ente Pubblico o dell'Unione Europea, (b) reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, (c) reati in materia societaria (ivi compresi i reati di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati), (d) reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, (e) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, (f) reati contro la personalità individuale, (g) reati di abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione di mercato, (h) delitti commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, (i) ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio, (j) delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori, (k) reati transnazionali, (l) delitti informatici e di trattamento illecito di dati, (m) delitti in materia di violazione del diritto di autore, (n) delitti contro l'industria e commercio, (o) delitti di criminalità organizzata, (p) delitti contro l'amministrazione della giustizia, (q) reati ambientali, (r) delitti in materia di immigrazione e condizione dello straniero, (s) delitti in tema di razzismo e xenofobia, (t) reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati, (u) reati tributari, (v) reati di contrabbando, (w) delitti contro il patrimonio culturale, (x) riciclaggio dei beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici; (y) delitti contro gli animali.

Nello specifico i reati, dettagliati nell'allegato 2, cui si applica la disciplina sono i seguenti:

- a) REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CONTRO IL PATRIMONIO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA (ARTT. 24 E 25):
- 1) malversazione di erogazioni pubbliche (*dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea*);
 - 2) indebita percezione di erogazioni pubbliche (*dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea*);
 - 3) turbata libertà degli incanti;

- 4) turbata libertà del procedimento di scelta del contraente;
- 5) frode nelle pubbliche forniture *in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea*;
- 6) truffa *in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea*;
- 7) truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche *in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea*;
- 8) frode informatica *in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea*;
- 9) frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
- 10) peculato *in danno degli interessi finanziari dell'Unione Europea*;
- 11) indebita destinazione di denaro o cose mobili *in danno degli interessi finanziari dell'Unione Europea*;
- 12) peculato mediante profitto dell'errore altrui *in danno degli interessi finanziari dell'Unione Europea*;
- 13) concussione;
- 14) corruzione per l'esercizio della funzione;
- 15) corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;
- 16) corruzione in atti giudiziari;
- 17) induzione indebita a dare o promettere utilità;
- 18) corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio;
- 19) istigazione alla corruzione;
- 20) peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri;
- 21) traffico di influenze illecite.

b) FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (ART. 25-BIS):

- 1) falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate;
- 2) alterazione di monete;
- 3) spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate;
- 4) spendita di monete falsificate ricevute in buona fede;
- 5) falsificazioni di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati;
- 6) contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo;
- 7) fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata;

- 8) uso di valori di bollo contraffatti o alterati;
- 9) contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni;
- 10) introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

c) REATI SOCIETARI (ART. 25-TER):

- 1) false comunicazioni sociali;
- 2) false comunicazioni sociali delle società quotate;
- 3) false comunicazioni sociali di lieve entità;
- 4) falso in prospetto⁴;
- 5) impedito controllo⁵;
- 6) formazione fittizia del capitale;
- 7) indebita restituzione dei conferimenti;
- 8) illegale ripartizione degli utili e delle riserve;
- 9) illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante;
- 10) operazioni in pregiudizio dei creditori;
- 11) indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori;
- 12) illecita influenza sull'assemblea;
- 13) aggio;
- 14) ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza;
- 15) omessa comunicazione del conflitto di interessi;
- 16) corruzione tra privati;
- 17) istigazione alla corruzione tra privati;
- 18) false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare.

Per quanto riguarda il reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione si segnala che l'art. 37, comma 34 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 ha abrogato l'articolo 2624 c.c. (falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione). Il D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 ha introdotto al contempo l'art. 27, che prevede la fattispecie di "falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale"; la nuova fattispecie risulta di più ampia applicazione rispetto alla

⁴ L'art. 34 della Legge 28 dicembre 2005 n. 262 (recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari ed anche nota come "Legge sul risparmio") ha inserito la fattispecie del falso in prospetto nel novero dei reati previsti dal D. Lgs. 58/98 (TUF), nel dettaglio all'art. 173-bis, abrogando, al contempo, l'art. 2623 c.c.

La conseguenza della suddetta abrogazione sembrerebbe coincidere con la fuoriuscita dell'illecito di falso in prospetto dal novero dei c.d. reati presupposto e, dunque, con il conseguente venir meno della responsabilità amministrativa dell'ente.

Questa parrebbe essere la tesi accolta dalla maggioritaria dottrina; tuttavia, riteniamo opportuno dare rilevanza a tale reato, sul presupposto di orientamento, seppur minoritario, il quale ritiene che, nonostante la trasposizione della fattispecie nel TUF, il falso in prospetto continui a rilevare al fine dell'insorgenza della responsabilità dell'ente.

⁵ L'articolo 37, comma 35 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 ha modificato l'articolo 2625, primo comma, del codice civile escludendo la revisione dal novero delle attività di cui la norma sanziona l'impedimento da parte degli amministratori; l'impedito controllo da parte dei revisori è ad oggi disciplinato dall'art. 29 D. Lgs. 39/2010, il quale prevede che "1. I componenti dell'organo di amministrazione che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di revisione legale sono puniti con l'ammenda fino a 75.000 euro. 2. Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un danno ai soci o a terzi, si applica la pena dell'ammenda fino a 75.000 euro e dell'arresto fino a 18 mesi. 3. Nel caso di revisione legale di enti di interesse pubblico, le pene di cui ai commi 1 e 2 sono raddoppiate. 4. Si procede d'ufficio".

precedente, in quanto disciplina altresì l'ipotesi di reato da parte del revisore di un ente di interesse pubblico. Tuttavia, in base a quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione penale con la pronuncia n. 34476/2011, il reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale non rientra nel novero dei reati di cui al D. Lgs. 231/01 in quanto questo richiama espressamente l'art. 2624 c.c. il quale è stato formalmente abrogato. Pertanto, in ottemperanza al principio di legalità stabilito dallo stesso art. 2 del D. Lgs. 231/01, non essendo stato modificato l'art. 25-ter del Decreto nel richiamo espresso all'art. 2624 c.c., in base a quanto deciso dalla Corte deve ritenersi che il reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale non sia sussistente ai sensi della responsabilità amministrativa delle imprese.

d) REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (ART. 25-*QUATER*)

e) PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (ART. 25 *QUATER.1*)

f) REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25-*QUINQUES*):

- 1) riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù;
- 2) prostituzione minorile;
- 3) pornografia minorile;
- 4) detenzione o accesso a materiale pornografico;
- 5) pornografia virtuale;
- 6) iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile;
- 7) tratta di persone;
- 8) acquisto e alienazione di schiavi;
- 9) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;
- 10) adescamento di minorenni.

g) REATI DI ABUSO O COMUNCAZIONE ILLECITA DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E DI MANIPOLAZIONE DI MERCATO (ART. 25-*SEXIES*):

- 1) abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate;
- 2) manipolazione del mercato.

h) OMICIDIO COLPOSO E LESIONI PERSONALI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25-*SEPTIES*)

i) RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÈ AUTORICICLAGGIO (ART. 25-*OCTIES*)⁶

j) DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI (ART. 25-*OCTIES*¹):

- 1) indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- 2) detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- 3) frode informatica *aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale*;
- 4) trasferimento fraudolento di valori;

oltre che ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti.

k) REATI TRANSNAZIONALI (L. 146/2006, ART. 10):

- 1) associazione per delinquere;
- 2) associazione di tipo mafioso;
- 3) associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri;
- 4) associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- 5) disposizioni contro le immigrazioni clandestine;
- 6) induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- 7) favoreggiamento personale.

Si precisa che la commissione dei c.d. reati “transnazionali” rileva unicamente qualora il reato sia punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni e sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;

⁶ Il D. Lgs. 195/2021, recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale, per i reati di cui agli artt. 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter¹ c.p. ha esteso le fattispecie di reato presupposto dei delitti citati anche ai delitti colposi e alle contravvenzioni punite con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato, impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

l) DELITTI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24-BIS):

- 1) accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico;
- 2) detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici;
- 3) intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche;
- 4) detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche;
- 5) estorsione;
- 6) danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici;
- 7) danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di pubblico interesse;
- 8) danneggiamento di sistemi informatici e telematici;
- 9) detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico;
- 10) danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse;
- 11) falsità relativamente a documenti informatici;
- 12) frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica;
- 13) omessa comunicazione o comunicazione non veritiera di informazioni, dati, elementi di fatto rilevanti in materia di perimetro di sicurezza cibernetica nazionale.

m) DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE (ART. 25 – *NOVIES*):

- 1) delitti in violazione della legge a protezione del diritto di autore e degli altri diritti connessi al suo esercizio.

n) DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO (ART. 25 – *BIS.1*):

- 1) turbata libertà dell'industria e del commercio;
- 2) illecita concorrenza con minaccia o violenza;
- 3) frodi contro le industrie nazionali;
- 4) frode nell'esercizio del commercio;
- 5) vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine;
- 6) vendita di prodotti industriali con segni mendaci;

- 7) fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale;
- 8) contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

o) DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA (ART. 24 – TER):

- 1) associazione per delinquere *(anche finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, al traffico di organi prelevati da persona vivente, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina e in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti)*;
- 2) associazioni di tipo mafioso, anche straniere;
- 3) scambio elettorale politico-mafioso;
- 4) sequestro di persona a scopo di estorsione;
- 5) associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- 6) illegale fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine, nonché armi comuni da sparo.

p) DELITTI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA (ART. 25 – DECIES):

- 1) induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

q) REATI AMBIENTALI (ART. 25 – UNDECIES):

- 1) uccisione o possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette;
- 2) distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto;
- 3) inquinamento ambientale;
- 4) disastro ambientale;
- 5) delitti colposi contro l'ambiente;
- 6) traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività;
- 7) impedimento del controllo;
- 8) circostanze aggravanti (delitti di associazione per delinquere anche di tipo mafioso e straniere in materia ambientale);
- 9) omessa bonifica;
- 10) illeciti scarichi di acque reflue;
- 11) abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari;
- 12) abbandono di rifiuti pericolosi;
- 13) attività di gestione di rifiuti non autorizzata;
- 14) combustione illecita di rifiuti;

- 15) violazioni in materia di bonifica dei siti;
- 16) violazioni in tema di comunicazione, tenuta registri obbligatori e formulari ambientali;
- 17) spedizione illegale di rifiuti;
- 18) delitti colposi in materia di rifiuti;
- 19) attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti;
- 20) superamento valori limite di emissione e di qualità dell'aria;
- 21) violazioni in tema di importazione, esportazione e commercio delle specie animali e vegetali protette;
- 22) violazioni delle misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente;
- 23) inquinamento doloso o colposo provocato dai natanti.

r) DELITTI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E CONDIZIONE DELLO STRANIERO (ART. 25 - DUODECIES):

- 1) impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- 2) procurato ingresso illecito e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

s) DELITTI IN MATERIA DI RAZZISMO E XENOFOBIA (ART. 25 - TERDECIES):

- 1) propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa.

t) REATI DI FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI (ART. 25 - QUATERDECIES):

- 1) frode in competizioni sportive;
- 2) esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa.

u) REATI TRIBUTARI (ART. 25 - QUINQUESDECIES):

- 1) dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- 2) dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;
- 3) dichiarazione infedele *nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro;*

- 4) omessa dichiarazione *nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro;*
- 5) emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- 6) occultamento o distruzione di documenti contabili;
- 7) indebita compensazione *nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro;*
- 8) sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

v) CONTRABBANDO (ART. 25 – SEXIESDECIES)⁷:

- 1) contrabbando per omessa dichiarazione;
- 2) contrabbando per dichiarazione infedele;
- 3) contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine;
- 4) contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti;
- 5) contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti;
- 6) contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento;
- 7) contrabbando di tabacchi lavorati;
- 8) circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati;
- 9) associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati;
- 10) equiparazione del delitto tentato a quello consumato;
- 11) circostanze aggravanti del contrabbando;
- 12) recidiva nel contrabbando;
- 13) sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici;
- 14) sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati;
- 15) circostanze aggravanti del delitto di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi;
- 16) circostanze attenuanti;
- 17) vendita di tabacchi lavorati senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alla vendita;
- 18) fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche;
- 19) associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche;

⁷ Per le condotte indicate dai nn. 1) a 12), le violazioni costituiscono reato (quindi anche ai sensi del D.Lgs. n. 231/01) ai sensi dell'art. 96, co. 1 All. I D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 14, qualora ricorra una delle circostanze di cui all'art. 88, co. 1, All. I D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141, ovvero qualora i diritti di confine dovuti siano superiori i. ad euro 10.000 qualora trattasi di dazi; ii. ad euro 100.000 qualora trattasi di diritti di confine diversi dal dazio (tra cui l'IVA all'importazione), per l'effetto della modifica introdotta dall'art. 17 del D.Lgs. 81/2025.

- 20) sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche;
- 21) circostanze aggravanti;
- 22) alterazione di conegni, impronte e contrassegni;
- 23) deficienze ed eccedenze nel deposito e nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa;
- 24) irregolarità nella circolazione.

w) DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE (ART. 25 - SEPTIESDECIES):

- 1) furto di beni culturali;
- 2) appropriazione indebita di beni culturali;
- 3) ricettazione di beni culturali;
- 4) falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali;
- 5) violazioni in materia di alienazione di beni culturali;
- 6) importazione illecita di beni culturali;
- 7) uscita o esportazione illecite di beni culturali;
- 8) distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici;
- 9) contraffazione di opere d'arte.

x) RICICLAGGIO DEI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (ART.25 - DUODEVICIES):

- 1) riciclaggio di beni culturali;
- 2) devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.

y) DELITTI CONTRO GLI ANIMALI (ART.25 - UNDEVICIES)8:

- 1) uccisione di animali;
- 2) maltrattamento di animali;
- 3) spettacoli o manifestazioni vietati;
- 4) divieto di combattimenti tra animali;
- 5) uccisione o danneggiamento di animali altrui.

z) INOSSERVANZA DELLE SANZIONI INTERDITTIVE (ART.23).

⁸ Si specifica che l'ultimo comma dell'art. 25-undevicies prevede che i reati non si applicano nei casi previsti dall'articolo 19-ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale - ovverosia, nelle ipotesi previste dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali, nonché alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla competente regione.

1.7 Delitti Tentati

L'art. 26 del D.Lgs. 231/2001 prevede espressamente che nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel Capo I del D. Lgs. 231/2001, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

In riferimento ai reati tributari (di cui all'art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001), sebbene secondo quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. n. 74/2000, la condotta illecita non assuma rilevanza penale a solo livello di tentativo, con il recepimento della Direttiva (UE) 2017/1371 (c.d. "Direttiva PIF"), rilevano quali illeciti presupposto della colpevolezza dell'ente le condotte di cui agli artt. 2, 3 e 4 del D.Lgs. n.74/2000 anche se realizzati nella forma tentata, solo se ricorrono le seguenti quattro condizioni:

- a) l'evasione deve avere ad oggetto un importo qualificato (*"danno complessivo pari o superiore a euro 10.000.000"*);
- b) l'evasione deve avere ad oggetto la sola imposta sul valore aggiunto;
- c) deve trattarsi di fatti transnazionali connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea;
- d) il fatto contestato di cui agli artt. 2 e 3 non deve integrare il reato previsto dall'articolo 8 D.Lgs. 74 del 2000.

1.8 Linee Guida di Confindustria

A seguito dei numerosi interventi legislativi che hanno esteso l'ambito applicativo della responsabilità amministrativa ad ulteriori fattispecie di reato, Confindustria ha provveduto ad aggiornare le Linee Guida per la costruzione dei modelli organizzativi. Nel giugno 2021 la versione aggiornata delle Linee Guida (che sostituisce le precedenti versioni, approvate nel 2004, nel 2008 e nel 2014) è stata trasmessa al Ministero della Giustizia.

Il 28 giugno il Ministero della Giustizia ha comunicato la conclusione del procedimento di esame della nuova versione delle Linee Guida con l'approvazione delle stesse.

I punti fondamentali che le Linee Guida individuano nella costruzione dei Modelli possono essere così schematizzati:

- attività di individuazione delle aree di rischio, volta a evidenziare le funzioni aziendali nell'ambito delle quali sia possibile la realizzazione degli eventi pregiudizievoli previsti dal Decreto;
- predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli. Le componenti più rilevanti del sistema di controllo ideato da Confindustria sono:
 - codice etico;
 - sistema organizzativo;
 - procedure manuali ed informatiche;
 - poteri autorizzativi e di firma;
 - sistemi di controllo integrato e di gestione;

- comunicazione al personale e sua formazione.

Le componenti del sistema di controllo devono essere ispirate ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice etico e delle procedure/protocolli previsti dal modello;
- individuazione dei requisiti dell'Organismo di Vigilanza, riassumibili in:
 - autonomia e indipendenza;
 - professionalità;
 - continuità di azione.
- previsione di modalità di gestione delle risorse finanziarie;
- obblighi di informazione dell'organismo di controllo.

Il mancato rispetto di punti specifici delle predette Linee Guida non inficia la validità del Modello. Infatti, il Modello adottato dall'Ente deve essere necessariamente redatto con specifico riferimento alla realtà concreta della Società, e pertanto lo stesso può anche discostarsi dalle Linee Guida di Confindustria, le quali, per loro natura, hanno carattere generale.

Si sottolinea inoltre la natura dinamica delle Linee Guida emanate da Confindustria, le quali, nel tempo, potranno subire aggiornamenti e revisioni di cui si dovrà tener conto in sede di analisi.

2. SCOPI E CONTENUTI DEL MODELLO.

Lo scopo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (in seguito anche “Modello”) è la costruzione di un sistema strutturato e organico di norme e di attività di controllo, da svolgersi anche in via preventiva (controllo *ex ante*), volto a prevenire la commissione delle diverse tipologie di reati contemplate dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito: “il Decreto”), dai quali potrebbe discendere la responsabilità della società NH Italia S.p.A. che fa riferimento a Minor Hotels Europe & Americas.

In particolare, mediante l'individuazione delle “aree di attività a rischio” e la conseguente proceduralizzazione di tali attività, il Modello si propone le seguenti finalità:

- determinare, in tutti coloro che operano per la Società nelle “aree di attività a rischio”, ovvero sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, nella commissione di un illecito passibile di sanzioni non solo nei propri confronti ma anche nei confronti dell'azienda;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente stigmatizzate da NH Italia S.p.A., in quanto (anche nel caso in cui una Società appartenente al Gruppo fosse apparentemente in condizione di trarre vantaggio dalle stesse) esse sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni

di legge, anche ai principi etici e sociali che ispirano i comportamenti ai quali NH Italia S.p.A. intende attenersi nell'espletamento della sua missione aziendale, e che sono contemplati nel Codice di Condotta adottato da Minor Hotels Europe & Americas;

- consentire alla Società, grazie a un'azione di monitoraggio sulle "aree di attività a rischio", di intervenire tempestivamente, per quanto di propria competenza, per prevenire la commissione dei reati stessi contrastando i comportamenti ritenuti censurabili;
- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati (mappatura dei rischi e delle aree sensibili);
- definire un codice di condotta approvato dal Consiglio di Amministrazione che indichi i principi etici richiesti nei confronti dei "portatori di interesse" con particolare riguardo ai comportamenti rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/01;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire (procedure);
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo di vigilanza;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Il presente Modello esplicita e formalizza il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal Decreto ed ha per oggetto:

- i contenuti del Decreto, l'identificazione dei reati e dei soggetti interessati;
- l'individuazione e la valutazione dei rischi rilevanti;
- il Modello di organizzazione e gestione a tutela della Società;
- i reati commessi all'estero;
- i principi e requisiti del sistema dei controlli;
- l'Organismo di Vigilanza;
- le segnalazioni interne delle violazioni del Modello e delle condotte illecite rilevanti;
- il sistema sanzionatorio;
- le modalità di comunicazione e formazione sul Modello;
- le modalità di attuazione e aggiornamento del Modello stesso.

A tale fine il Modello tiene conto delle disposizioni contenute nello Statuto della Società, dei principi di gestione e amministrazione della Società, della sua struttura organizzativa, delle norme procedurali interne, dell'ambiente di controllo e i dei sistemi di controllo.

L'adozione e l'efficace attuazione di tale sistema consente alla Società di beneficiare dell'esonero di responsabilità previsto dal D. Lgs. 231/2001 e di ridurre il rischio di eventi pregiudizievoli entro livelli accettabili intervenendo direttamente sulla probabilità che l'evento si verifichi e sull'impatto dello stesso.

L'efficace attuazione del modello richiede una verifica periodica e l'eventuale modifica del modello stesso ogni volta che siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni, ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività

Un concetto critico nella costruzione del Modello è quello di rischio accettabile. Infatti, ai fini dell'applicazione delle norme del decreto, è importante definire una soglia che permetta di porre un limite alla quantità e qualità degli strumenti di prevenzione da introdurre per inibire la commissione del reato. In relazione al rischio di commissione dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001, la soglia di accettabilità è rappresentata da un sistema preventivo tale da non poter essere aggirato se non intenzionalmente, ovvero, ai fini dell'esclusione di responsabilità amministrativa dell'ente, le persone che hanno commesso il reato devono aver agito eludendo fraudolentemente il Modello ed i controlli adottati.

3. I SOGGETTI INTERESSATI CON RIFERIMENTO AI REATI POTENZIALI.

L'art. 6 del Decreto pone a carico dell'ente l'onere di provare l'avvenuta adozione delle misure preventive nel caso in cui l'autore del reato sia persona posta in posizione c.d. "apicale".

Diversamente, si ritiene che nel caso in cui l'autore del reato sia sottoposto all'altrui direzione o vigilanza l'onere probatorio spetti alla pubblica accusa.

Fermo restando il dettato normativo di cui all'art. 5 del Decreto, che definisce in modo molto ampio e generico coloro che possono essere considerati soggetti posti in posizione "apicale", i criteri che, per NH Italia S.p.A., possono consentire di individuare i potenziali autori dei reati appartenenti alla predetta categoria sono così sintetizzabili:

- collocazione gerarchica al vertice o al primo livello di riporto;
- assegnazione di poteri di spesa e di deleghe che permettano di svolgere talune attività, anche verso l'esterno, con un certo margine di autonomia.

I predetti requisiti devono sussistere congiuntamente e non sono alternativi.

Tali criteri hanno valore puramente indicativo in quanto, in caso di "incidente 231", saranno comunque soggetti alla interpretazione discrezionale del giudice, che dovrà necessariamente tener conto delle specificità del singolo caso concreto.

4. INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI RILEVANTI AI SENSI DEL D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231 PER LA SOCIETÀ NH ITALIA S.P.A.

La mappatura dei rischi costituisce l'identificazione delle situazioni ambientali (interne ed esterne all'impresa) che nell'esecuzione delle attività aziendali, possono tramutarsi in occasioni di realizzazione del reato. Essa muove, in sostanza, dalla descrizione delle varie aree operative in cui si articola l'azienda e, per ciascuna di esse, delle realtà esterne rilevanti in relazione alle fattispecie di reato contemplate nel Decreto.

Poiché le situazioni oggetto di tale analisi sono soggette a mutamenti, la mappatura dovrà essere periodicamente monitorata ed aggiornata dall'Organismo di Vigilanza, tenendo conto, a titolo esemplificativo, di fattori quali:

- l'introduzione di nuove normative che incidano sull'operatività della Società;
- il mutato quadro degli interlocutori esterni e la modificazione della loro struttura e modalità operative;
- il mutato sistema interno alla Società, con conseguenti modifiche della sua struttura o delle sue modalità operative;
- la situazione economica generale e del mercato rilevante, con particolare riferimento al livello di competitività.

L'entità dei rischi è stata oggetto di valutazione, e lo sarà anche nelle integrazioni future, in considerazione dei livelli di autonomia attribuiti ai dipendenti nelle singole aree di attività, dei livelli di discrezionalità degli interlocutori esterni e dei fattori economici correlati alle attività /operazioni prese in considerazione.

L'analisi, riportata nella "Mappatura delle attività sensibili", di cui all'allegato 1, ha interessato le attività sensibili alla commissione di alcuni dei reati di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto (reati contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio commessi a danno dello Stato o di altro Ente pubblico o dell'Unione Europea), di alcuni dei reati di cui all'art. 24-bis (reati informatici), i reati di falsità in strumenti e segni di riconoscimento di cui all'art. 25-bis, i delitti contro l'industria e il commercio di cui all'art. 25-bis.1, di alcuni dei reati di cui all'art.25-ter del Decreto (c.d. reati societari, compreso il reato di "corruzione – e istigazione alla corruzione tra privati"), dei reati di terrorismo di cui all'art. 25-quater, di alcuni dei reati contro la personalità individuale di cui all'art. 25-quinquies, dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro di cui all'art. 25-septies, i delitti contro il patrimonio culturale di cui all'art. 25-septiesdecies, dei delitti di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio di cui all'art. 25-octies, di alcuni dei reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori di cui all'art. 25-octies.1, di alcuni dei reati in materia di violazione del diritto di autore di cui all'art. 25-novies, dei reati contro l'amministrazione della giustizia di cui all'art. 25-decies e di alcuni dei reati ambientali di cui all'art. 25-undecies e della fattispecie di cui all'art. 25-duodecies, dei reati tributari di cui all'art.25-quinquiesdecies, dei reati di contrabbando di cui all'art. 25-sexiesdecies, di alcuni reati transazionali.

I reati contro la personalità individuale di cui all'art. 25-quater.1, i reati di abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione di mercato di cui all'art 25-sexies, i reati di criminalità organizzata (con l'esclusione dell'associazione per delinquere ex art. 416 c.p.), i reati in tema di razzismo e xenofobia di cui all'art. 25-terdecies, i delitti contro gli animali di cui all'art. 25-undecies, e alcuni dei reati di cui alle categorie del precedente paragrafo sono stati analizzati in sede di mappatura delle attività sensibili. Tuttavia, dopo un'attenta valutazione preliminare, rispetto ad essi non sono stati individuati specifici rischi di realizzazione del reato in quanto, pur non potendosi escludere del tutto la loro astratta verificabilità, la loro realizzazione in concreto è inverosimile, sia in considerazione della realtà operativa della Società, sia in considerazione degli elementi necessari alla realizzazione dei reati in questione (con particolare riferimento per alcuni di essi all'elemento psicologico del reato).

Per quanto attiene al reato di associazione per delinquere, ex art. 416 c.p., l'analisi si è concentrata sui profili di riconducibilità di detta fattispecie ai reati presi in considerazione nell'ambito della mappatura delle attività e dei processi strumentali.

In sostanza, pur non potendosi escludere del tutto il richiamo dell'associazione per delinquere anche per fattispecie di reato differenti rispetto a quelle oggetto di mappatura, l'analisi svolta ha portato a considerare in termini prioritari, nel rispetto del principio di rischio accettabile e di cost-effectiveness dei processi di controllo interno, i profili propri delle attività tipiche della realtà operativa della Società.

Pertanto, ferme restando le fattispecie di reato individuate in mappatura rispetto alle singole attività e ai processi sensibili e fermi restando i protocolli di controllo identificati nell'ambito del presente Modello (sviluppati nel rispetto del principio di tassatività dei reati presupposto), il reato di cui all'art. 416 c.p. viene considerato in base alla natura "associativa" con cui la manifestazione delittuosa delle fattispecie presupposto identificate in mappatura può trovare realizzazione. In concreto viene preso in considerazione il fatto che il delitto fine possa essere ipoteticamente commesso o anche solo pianificato da tre o più soggetti nell'ambito dell'organizzazione o al di fuori del perimetro della stessa (ad es. nei rapporti con fornitori o partner commerciali). A seguito del recepimento della Direttiva (UE) 2017/1371 (c.d. "Direttiva PIF"), sempre limitatamente alle fattispecie di reato già individuate in mappatura, tale accezione si considera comprensiva anche dei casi di perseguimento di finalità illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione Europea.

Per quanto attiene al reato di "autoriciclaggio" introdotto dalla L. 186/2014 sub art. 25-octies del D. Lgs. 231/01, l'analisi, alla luce del rigoroso rispetto dei principi espressi dall'art. 2 e 3 del D. Lgs. 231/01, con particolare riferimento alla tassatività delle fattispecie presupposto, è stata condotta secondo due profili:

- considerando il reato di autoriciclaggio come modalità con cui potrebbero essere impiegati, sostituiti o trasferiti, nell'ambito dell'attività economico-imprenditoriale della Società, il denaro, i beni o altre utilità provenienti da reati che già costituiscono fattispecie presupposto ai fini del D. Lgs. 231/01 oggetto di mappatura nell'analisi del rischio. In concreto, il reato di autoriciclaggio può essere considerato in tal senso come reato "strumentale" alle fattispecie presupposto già identificate in mappatura. Secondo questo profilo, i protocolli di controllo del reato "fonte" dell'autoriciclaggio, con esclusivo riferimento alle categorie di reato che rientrano nell'elenco delle fattispecie presupposto ai sensi del D. Lgs. 231/01, sono quelli stabiliti nella parte speciale del modello per ogni macro-categoria di reato;
- considerando, inoltre, l'autoriciclaggio con attenzione al momento consumativo del reato stesso, con particolare riferimento alla clausola modale della norma che evidenzia, affinché si realizzi il reato di autoriciclaggio, la necessità di condotte volte ad ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, beni o altre utilità derivanti dalla commissione di un qualsiasi delitto/contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi (quindi anche di quelli non oggetto di mappatura).

Secondo questo profilo le analisi si sono concentrate sulla tracciabilità dei flussi finanziari e di tesoreria, essendo questi i processi in cui è concretamente ipotizzabile la condotta di ostacolo concreto all'identificazione della provenienza delittuosa, con particolare ma non esclusivo riferimento ai flussi

connessi a operazioni di natura non ordinaria, quali fusioni, acquisizioni, cessioni di rami d'azienda, finanziamenti soci o Intercompany, investimenti e gestioni dell'asset e degli investimenti, ecc.

Per le aree di attività ed i processi strumentali sensibili identificati, sono state individuate le potenziali fattispecie di rischio-reato, le possibili modalità di realizzazione delle stesse, le Funzioni ed i soggetti (dipendenti e non) normalmente coinvolti. Si è proceduto, quindi, ad una valutazione del livello di rischio potenziale associabile a ciascuna attività/processo sensibile, secondo una metodologia di *risk assessment* basata sui seguenti elementi:

1. identificazione e ponderazione dei due macro assi per l'analisi del rischio:
 - asse probabilità, indicativo del grado di possibilità che l'evento a rischio si realizzi;
 - asse impatto, indicativo delle conseguenze della realizzazione dell'evento a rischio;
2. assegnazione e ponderazione, per ognuno dei macro assi, di specifici parametri di valutazione, secondo il seguente schema:
 - Per l'asse probabilità:
 - frequenza di accadimento/svolgimento dell'attività descritta ed altri indicatori economico-quantitativi di rilevanza dell'attività o processo aziendale (es.: valore economico delle operazioni o atti posti in essere, numero e tipologia di soggetti coinvolti, ecc.);
 - probabilità di accadimento, nel contesto operativo, del reato ipotizzato (es. presunta "facilità" di realizzazione del comportamento delittuoso rispetto al contesto di riferimento);
 - eventuali precedenti di commissione dei reati nella Società o più in generale nel settore in cui essa opera.
 - Per l'asse impatto:
 - gravità delle sanzioni potenzialmente associabili alla commissione di uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 nello svolgimento dell'attività;
 - potenziale beneficio che deriverebbe in capo alla Società a seguito della commissione di un comportamento illecito (con risvolto penalistico) e che potrebbe costituire una leva alla commissione della condotta illecita da parte del personale aziendale;
3. assegnazione di uno *scoring* ad ogni parametro di valutazione sulla base di una scala qualitativa (ad es. molto basso - basso - medio- alto - molto alto);
4. definizione dello *scoring finale* (di asse e totale) e assegnazione di un giudizio sintetico di rischio in base allo stesso, qualificato nel seguente modo: ROSSO – rischio alto, GIALLO – rischio medio, VERDE – rischio basso.

Si fa presente che le variabili di cui sopra sono state utilizzate al fine di definire una gradazione del rischio generale associato alle singole attività/processi sensibili.

A questo proposito si sottolinea che il profilo di rischio rimane potenziale in quanto individuato come

“rischio inerente” cioè implicito nella natura stessa dell’attività, indipendentemente dalle misure introdotte per ridurre l’impatto (economico/patrimoniale) e la probabilità di accadimento di un evento avverso (commissione di un illecito) comprese le attività di controllo adottate.

Con riferimento ai reati di cui all’art. 25 – *septies* del D. Lgs. 231/01 (omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime di cui agli artt. 589 e 590 comma III c.p.), vista la specificità tecnica dei singoli adempimenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro richiesti dal D. Lgs. 81/08, le variabili d’analisi sopra esposte non sono state applicate e per tali aree si rimanda alle valutazioni di rischio esplicitate nel Documento di Valutazione dei Rischi adottato ai sensi del D. Lgs. 81/08.

Con riferimento al reato di cui all’art. 346 bis del c.p. (traffico di influenze illecite), in considerazione del fatto che la Suprema Corte ha altresì chiarito che la norma sanziona *“in via preventiva e anticipata, il fenomeno della corruzione, sottoponendo a sanzione penale tutte quelle condotte, in precedenza irrilevanti, prodromiche rispetto ai reati di corruzione, consistenti in accordi aventi ad oggetto le illecite influenze su un pubblico agente che uno dei contraenti (il trafficante) promette di esercitare in favore dell’altro (il privato interessato all’atto) dietro compenso (per sé o altri o per remunerare il pubblico agente)”* (cfr. Cass. Pen., Sez. VI, n. 1182/2022) e che quindi tale fattispecie è prodromica alla eventuale e successiva realizzazione dei reati di cui agli artt. 319 e 319-ter c.p., sempreché l’utilità promessa o data all’intermediario abbia natura economica, alle variabili d’analisi sopra esposte è stato applicato il livello massimo di scoring previsto in relazione ai reati di corruzione/istigazione alla corruzione.

Infine, per ragionevolmente assicurare la corretta modalità di realizzazione dei processi decisionali nelle aree a rischio, il disegno organizzativo deve consentire di individuare una figura di riferimento per le operazioni a rischio rientranti nelle categorie di cui ai precedenti paragrafi. In questa prospettiva NH Italia S.p.A., ha facoltà di individuare uno o più soggetti interni (denominati “Responsabile Interno”) il quale assume la responsabilità per ogni singola specie di operazione o area a rischio. Il Responsabile Interno diventa quindi il principale interlocutore dell’Organismo di Vigilanza della Società, in caso di richieste di informazioni e/o attività di verifica dallo stesso svolte.

In considerazione delle peculiarità del business aziendale svolto da NH Italia S.p.A. e della struttura interna adottata, le attività "sensibili" e i processi “strumentali” identificati sono stati i seguenti:

- Gestione dei rapporti con soggetti pubblici/privati per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze e/o concessioni per l'esercizio delle attività aziendali
- Acquisizione e gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti erogati da soggetti pubblici
- Gestione dei rapporti con soggetti pubblici in occasione di verifiche e ispezioni relative allo svolgimento delle attività aziendali
- Gestione adempimenti fiscali e rapporti con l'amministrazione finanziaria e organi di polizia tributaria, anche in occasione di ispezioni e accertamenti
- Gestione contenziosi giudiziali e stragiudiziali (civili, penali, amministrativi, tributari, giuslavoristici, ecc.), nomina dei legali e coordinamento delle loro attività
- Predisposizione del bilancio di esercizio
- Gestione adempimenti in materia societaria

- Gestione dei rapporti infragruppo
- Gestione dei flussi finanziari
- Selezione, assunzione e gestione delle risorse umane
- Spese di rappresentanza e rimborsi spese ai dipendenti
- Partecipazione a gare pubbliche
- Gestione dei contratti con la Pubblica Amministrazione
- Vendita dei servizi alberghieri
- Gestione marketing e comunicazione
- Gestione agenti/procacciatori d'affar
- Approvvigionamento di beni, servizi e opere
- Assegnazione e gestione di incarichi di consulenza
- Gestione omaggi/liberalità/sponsorizzazioni/attività promozionali/donazioni
- Gestione degli adempimenti relativi a salute e sicurezza sul luogo di lavoro e dei rapporti con Enti Pubblici per il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti per l'impiego di dipendenti adibiti a particolari mansioni
- Utilizzo di risorse e informazioni di natura informatica o telematica o di qualsiasi opera dell'ingegno protetta da diritto d'autore
- Gestione di attività e processi rilevanti ai fini ambientali, culturali e paesaggistici anche in rapporto con terze parti
- Gestione adempimenti in materia di tutela della privacy
- Gestione dei rapporti con interlocutori terzi - pubblici o privati - nello svolgimento delle proprie attività lavorative per conto e/o nell'interesse della Società
- Gestione dei rapporti con Enti Assicurativi e Istituti Bancari

5. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE A TUTELA DELLA SOCIETA' PER PREVENIRE LA COMMISSIONE DEI REATI DI CUI AL D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231.

In considerazione del quadro che emerge dalla analisi del contesto, dalla valutazione dell'ambiente di controllo e dalla identificazione dei rischi, dei soggetti e dei reati potenziali, sono stati altresì identificati e delineati i sistemi e i meccanismi di prevenzione di cui la Società è dotata, che vengono qui di seguito elencati.

5.1 Organi societari.

Essi sono previsti e riportati nello Statuto vigente. Le attribuzioni degli organi societari sono disciplinate dallo Statuto e dalle leggi vigenti.

5.2 Struttura organizzativa e operativa.

L'organigramma rappresenta il quadro complessivo e completo della struttura della Società, specifica l'articolazione degli obiettivi e delle responsabilità assegnate, riporta la collocazione organizzativa del

personale dipendente e definisce la separazione dei ruoli.

Tale quadro è soggetto a costante aggiornamento ed evoluzione in funzione dei mutamenti che necessariamente intervengono nella corrente conduzione dell'attività. È compito del Direttore Generale mantenere sempre aggiornato l'organigramma e i suoi documenti collegati (quali ad esempio responsabilità assegnate alle unità organizzative) in modo da assicurare sempre una chiara definizione formale dei compiti assegnati ad ogni unità della struttura della Società.

Compete in ogni caso al Consiglio di Amministrazione approvare modifiche alla struttura e all'organizzazione aziendale di primo livello.

La consultazione dell'organigramma, unitamente all'analisi del sistema delle deleghe, consente di individuare i soggetti in posizione c.d. apicale e quelli sottoposti alla loro direzione e vigilanza e risulta consultabile sulla *intranet* aziendale.

5.3 Procure, deleghe di responsabilità e di poteri di spesa.

Sulla base delle necessità operative della Società, l'Amministratore Delegato conferisce idonee procure ed incarichi a ben individuati soggetti. Il sistema dei poteri e delle deleghe è approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Gli incarichi sono collegati alla responsabilità funzionale.

Il conferimento delle procure avviene in ragione delle concrete esigenze operative ed, in particolare, dello snellimento e dell'efficienza dell'attività aziendale. Tali soggetti vengono individuati con riferimento ai loro ambiti di competenza ed alla loro collocazione gerarchica.

Fatta eccezione per i dipendenti destinatari di procure, nessun altro soggetto potrà sottoscrivere e/o predisporre, in qualsiasi forma, atti e/o documenti che impegnino giuridicamente e economicamente la Società, salvo specifica autorizzazione scritta correlata ai compiti operativi assegnati e limitatamente agli stessi.

5.4 Procedure.

La Società si è dotata, in ragione della sua articolata struttura, di un apparato di procedure che, nel rispetto delle normative vigenti, mirano da un lato a regolare l'agire della Società stessa nelle sue varie attività, e dall'altro a consentire i controlli, preventivi e successivi, della correttezza delle operazioni effettuate.

In tale modo si garantisce l'effettiva uniformità di comportamento all'interno dell'azienda, nel rispetto delle disposizioni normative che regolano l'attività della Società.

Le procedure in vigore, già conosciute in ambito aziendale, sono inserite nella Intranet di Minor Hotels Europe & Americas, che è accessibile e consultabile da qualsiasi dipendente della Società dotato di PC. È

compito dei direttori di funzione e/o dei caposervizio comunicare procedure e aggiornamenti ai dipendenti non dotati di PC.

Ne consegue che tutti i dipendenti hanno l'obbligo di essere a conoscenza di tali norme procedurali interne e di rispettarle nell'esercizio dei compiti a loro assegnati

5.5 Valori e principi comportamentali delle Società appartenenti a Minor Hotels Europe & Americas

Minor Hotels Europe & Americas ha un sistema di valori, di principi etici e di comportamento di portata generale, al cui ottemperamento sono richiamati i dipendenti di ogni società del Gruppo stesso. Onestà, integrità, trasparenza, legittimità, fedeltà e correttezza nell'agire sono richiesti al fine di perseguire lo scopo sociale e gli obiettivi aziendali. Nell'ambito della realtà aziendale di ciascuna società del Gruppo, i summenzionati principi comportamentali sono formalmente espressi e comunicati ai dipendenti attraverso il "Codice di Condotta" di Minor Hotels Europe & Americas (allegato 3)

5.6 Tracciabilità

Ogni operazione deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate o della documentazione giustificativa.

Nel rispetto del principio generale di tracciabilità di ogni operazione, per la prevenzione di alcune fattispecie di reato, tra cui il riciclaggio e l'autoriciclaggio, particolare enfasi è posta sulla necessità che siano adeguatamente tracciati tutti i flussi finanziari della Società (sia in entrata che in uscita), non solo quelli riferiti alle normali operazioni aziendali (incassi e pagamenti), ma anche quelli afferenti ad esigenze finanziarie (finanziamenti, coperture rischi, ecc.), operazioni straordinarie o sul capitale (fusioni, acquisizioni, cessioni, aumenti di capitale, liquidazioni, scambio di partecipazioni, ecc.).

6. I REATI COMMESSI ALL'ESTERO.

In forza dell'art. 4 del Decreto, la società NH Italia S.p.A. può essere chiamata a rispondere in Italia in relazione a taluni reati commessi all'estero.

I presupposti su cui si fonda tale responsabilità, in aggiunta a quello derivante dalla circostanza che la sede principale della società si trova nel territorio dello Stato italiano, sono i seguenti:

- il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato alla società (nei termini già esaminati sopra): ad es. soggetto apicale di una società estera appartenente al Gruppo Minor, il quale ricopra un ruolo di soggetto apicale anche presso la capogruppo NH Italia S.p.A.;

- la società risponderà soltanto nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (e qualora la legge preveda che il colpevole – persona fisica sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, la società potrà essere fatta oggetto di procedimento soltanto se la richiesta è formulata anche nei confronti della società stessa);

se sussistono i casi e le condizioni previsti dai predetti articoli del codice penale, la società risponderà purché nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

7 PRINCIPI E REQUISITI DEL SISTEMA DEI CONTROLLI

Riguardo al sistema di controllo preventivo, e in relazione al rischio di commissione delle fattispecie di reato contemplate dal Decreto, è di fondamentale rilevanza il fatto che

Il sistema di prevenzione sia tale da non poter esser aggirato se non intenzionalmente
--

Questa impostazione è in linea con la logica della “elusione fraudolenta” del modello organizzativo quale esimente espressa dal Decreto, ai fini della esclusione della responsabilità amministrativa dell’ente. Ne consegue che il predetto sistema di controllo preventivo deve essere in grado di:

- escludere che un qualunque soggetto operante all’interno dell’ente possa giustificare la propria condotta adducendo l’ignoranza delle direttive aziendali;
- evitare che, nella normalità dei casi, il reato possa essere causato dall’errore umano (dovuto a negligenza o imperizia) nella valutazione delle direttive aziendali.

Ciò anche in considerazione del fatto che i reati in relazione ai quali si può ravvisare la responsabilità dell’ente sono, per lo più, di tipo delittuoso e perseguiti a titolo doloso e che l’aggiramento dei modelli non può avvenire per mera negligenza o imperizia, ma unicamente per previsione e volontà dell’evento.

Le componenti riportate nel capitolo precedente, e riferite al modello organizzativo, devono integrarsi in una architettura coerente e di sistema, che rispetti principi di controllo ritenuti cruciali, quali:

- il rispetto del principio organizzativo della responsabilità, in base al quale qualsiasi attività deve fare riferimento ad una persona o unità organizzativa a cui fa capo la relativa responsabilità;
- la predisposizione di un favorevole “ambito di controllo” fondato sull’impegno e attenzione della Direzione Aziendale alla integrità, eticità e alla competenza da considerare come valori prioritari dell’azienda, e da comunicare in modo continuativo a tutti i dipendenti;
- uno stile di direzione favorevole al mantenimento di un sistema di controllo interno efficace;
- una corretta autorizzazione per tutte le operazioni sia di carattere generale, sia specifiche (riferite a singole operazioni);
- una applicazione del principio di separazione di funzioni in base al quale l’autorizzazione all’effettuare una operazione deve fare capo alla responsabilità di un soggetto diverso da quello che contabilizza, esegue operativamente o controlla l’operazione;
- una adeguata e tempestiva documentazione e registrazione di operazioni, transazioni e azioni, che permetta di procedere in ogni momento a controlli che attestino le caratteristiche

dell'operazione e le motivazioni della stessa, e individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione stessa;

- un adeguato controllo fisico sui beni dell'impresa;
- la previsione di controlli indipendenti sulle operazioni svolte (sia interni, cioè svolti da soggetti facenti parte dell'organizzazione ma estranei al processo, sia esterni, cioè svolti da soggetti al di fuori dell'organizzazione, quali ad esempio i revisori esterni).

Il sistema di controllo si prefigge l'obiettivo di verificare che siano rispettate da dipendenti, collaboratori, fornitori, clienti, consulenti ed in genere terzi che abbiano rapporti con la Società, le leggi, i regolamenti, ed in genere le procedure aziendali, segnalando i comportamenti trasgressivi, proponendo i rimedi ed operando, ove di competenza, al fine di prevenire la commissione di reati, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto.

A tale fine, a complemento degli organismi di controllo previsti dalla legge e dallo Statuto, si rileva, nell'ambito della struttura organizzativa aziendale della Società, la presenza di:

- un sistema di pianificazione e controllo ad indirizzo della gestione operativa mediante piani pluriennali operativi ed economici, da cui discendono specifici piani annuali di ricavi, investimenti e costi e di indirizzo operativo delle attività. Tale sistema è appositamente strutturato e formalizzato, in linea con le deleghe e i poteri assegnati e sottoposto a periodiche valutazioni, verifiche e approvazioni da parte del Consiglio di Amministrazione;
- un articolato sistema di reporting e controllo direzionale, in grado di segnalare tempestivamente l'insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare e di assicurare un efficace sistema di budgeting e controllo di gestione a supporto delle strutture aziendali nell'analisi e interpretazione dei dati gestionali e nelle valutazioni economiche, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi economici della Società;
- la figura del Responsabile Internal Auditing di Minor Hotels Europe & Americas con compiti di controllo del rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti e di verifica della osservanza delle politiche e delle decisioni aziendali e delle procedure esistenti.

8 L'ORGANISMO DI VIGILANZA.

L'art. 6, lett. b) del Decreto pone come condizione per la concessione dell'esimente dalla responsabilità amministrativa, che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello organizzativo e gestionale, nonché di curarne l'aggiornamento, sia affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

8.1 Connotazioni.

In attuazione di quanto sopra, viene istituito come soggetto più idoneo ad assumere detti compiti un apposito organismo, denominato "*Organismo di Vigilanza*" (di seguito "*Organismo*"), che presenta le seguenti connotazioni:

- è indipendente nell'esercizio delle proprie funzioni, e dotato di autonomi poteri di iniziativa, indagine e controllo;
- è in possesso di idonei requisiti professionali e di competenza e possa avvalersi, in relazione all'attività da compiere, della collaborazione di professionalità interne;
- è altresì dotato di specifico budget di spesa al fine di potersi avvalere del supporto di competenze specialistiche esterne ritenute di importanza per gli ambiti di rischio afferenti al Decreto e connessi alle attività della Società.

Il Consiglio di Amministrazione di NH Italia S.p.A., contestualmente all'approvazione del presente Modello, procede all'istituzione dell'Organismo di Vigilanza composto da 3 a 5 membri accertata la sussistenza dei predetti requisiti e dell'autonomia funzionale dell'eventuale membro dipendente della società.

La delibera di nomina dell'Organismo di Vigilanza determina anche il compenso.

L'Organismo di Vigilanza resta in carica per tre anni.

I suoi membri non possono essere revocati, se non per giusta causa dal Consiglio di Amministrazione e sono rieleggibili. Il membro revocato o che rinunci all'incarico viene sostituito senza ritardo sempre dal consiglio di Amministrazione. Il sostituto resta in carica fino alla scadenza del mandato triennale in corso al momento della sua nomina.

L'Organismo, inoltre:

- si riunisce periodicamente almeno due volte all'anno;
 - pianifica la propria attività sulla base di un piano annuale;
- cura il sistematico aggiornamento dei profili di rischio aziendali di cui al Decreto e sue successive modifiche e/o integrazioni,
- verifica l'efficacia del modello di organizzazione e gestione,
 - vigila sul funzionamento del sistema disciplinare e sanzionatorio in casi di violazioni di norme e regolamenti interni.

8.2 Poteri e Funzioni.

L'Organismo di Vigilanza svolge le sue funzioni ed esercita i suoi poteri in assoluta indipendenza ed autonomia e non è soggetto ad alcun vincolo gerarchico.

Nello svolgimento della sua attività nell'ambito dell'Organismo di Vigilanza il dipendente della Società non è soggetto ai vincoli gerarchici derivanti dal suo inquadramento nell'organizzazione aziendale.

L'Organismo di Vigilanza può chiedere in qualsiasi momento di essere sentito dall'organo amministrativo o dal Collegio Sindacale, dai quali può essere a sua volta convocato in qualsiasi momento.

L'Organismo di Vigilanza ha l'obbligo di riferire tempestivamente al Collegio Sindacale la riscontrata violazione del Modello da parte di un componente dell'organo amministrativo, ed all'organo amministrativo la riscontrata violazione del Modello da parte degli altri soggetti tenuti alla sua osservanza.

Delle sanzioni applicate per la violazione del Modello, l'Organismo di Vigilanza viene informato per iscritto dal Collegio Sindacale nel caso di violazione da parte di un componente dell'organo amministrativo; dall'organo amministrativo in tutti gli altri casi.

La Società fornisce all'Organismo di Vigilanza il supporto segretariale necessario allo svolgimento dell'attività, e mette a disposizione un locale della Società ogni qualvolta l'Organismo di Vigilanza lo richieda. Riserva all'Organismo di Vigilanza una casella postale e un indirizzo di posta elettronica per ciascun membro.

La Società fornisce annualmente all'Organismo di Vigilanza le risorse finanziarie necessarie per lo svolgimento delle sue funzioni. A tal fine, l'Organismo di Vigilanza ogni anno sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione un piano di spesa per l'anno a venire.

L'Organismo di Vigilanza può impegnare la Società anche per importi eccedenti le risorse finanziarie concesse dal Consiglio di Amministrazione, a condizione che ciò sia reso necessario dall'esigenza di intervenire urgentemente rispetto a circostanze eccezionali.

Dell'utilizzo delle risorse finanziarie concesse dal Consiglio di Amministrazione l'Organismo di Vigilanza rende il conto in occasione della presentazione del nuovo piano di spesa. Nel rendere il conto l'Organismo di Vigilanza giustifica, descrivendo le ragioni dell'urgenza e l'eccezionalità delle circostanze, le spese fatte in eccedenza rispetto ai fondi concessi dal Consiglio di Amministrazione.

Nell'esercizio delle proprie funzioni l'Organismo di Vigilanza:

- ha libero accesso agli uffici aziendali ed alla documentazione (cartacea e non) in essi conservata;
- può chiedere l'ausilio dei dipendenti e dei dirigenti competenti;
- può avvalersi di consulenti esterni;
- può chiedere informazioni relative alle attività a rischio ai dipendenti, all'organo amministrativo, al Collegio Sindacale, al revisore, a consulenti della Società;
- può chiedere informazioni e documenti relativi alle attività a rischio agli agenti della Società ed agli altri prestatori d'opera aventi incarichi simili;
- può chiedere l'immediato intervento dell'organo amministrativo qualora riscontri ostacoli alle proprie funzioni.

8.3 Regolamento dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza esercita le proprie funzioni ed i propri poteri secondo le modalità previste dal regolamento, predisposto dallo stesso Organismo di Vigilanza e da esso approvato all'unanimità e trasmesso all'organo amministrativo ed al Collegio Sindacale. Fatta eccezione per l'approvazione del regolamento, l'Organismo di Vigilanza delibera a maggioranza.

L'Organismo di Vigilanza nomina il Presidente tra i propri membri. Il regolamento affida al Presidente compiti di promozione e coordinamento dell'attività.

Il regolamento assicura la continuità dell'azione dell'Organismo di Vigilanza, sia relativamente all'attività di vigilanza, sia relativamente all'attività di relazione all'organo amministrativo ed al Collegio Sindacale.

8.4 Informativa al Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo redige entro il 31 marzo di ogni anno una relazione sull'attività compiuta e la presenta al Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile. L'Organismo, ogni volta che ne ravvisi la necessità, può comunque effettuare segnalazioni al Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo, inoltre, trasmette copia del verbale delle sue riunioni al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Collegio Sindacale.

8.5 Flussi informativi verso gli organismi deputati al controllo

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia e funzionamento del Modello, l'O.d.V. è destinatario di un flusso di informazioni utili e necessarie allo svolgimento dei compiti di vigilanza affidati all'O.d.V. stesso.

8.5.1. Obblighi informativi all'Organismo di Vigilanza

In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza ogni informazione, di qualsiasi tipo proveniente anche da terzi attinenti all'attuazione del Modello nelle Aree a Rischio.

In particolare, dipendenti, dirigenti e amministratori sono tenuti a riferire all'Organismo di Vigilanza della Società notizie rilevanti e relative alla vita della società nella misura in cui esse possano esporla al

rischio di reati e illeciti previsti dal Decreto 231 ovvero comportare violazioni del Modello, e notizie relative al mancato rispetto delle regole contenute nel Modello o alla consumazione di reati e di illeciti.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni:

- nell'ambito delle Aree a Rischio le funzioni coinvolte in qualsiasi attività di natura ispettiva da parte di organismi pubblici (magistratura, Guardia di Finanza, altre autorità, ecc) dovranno informare l'OdV dell'avvio di questi interventi;
- devono essere raccolte e trasmesse all'OdV eventuali notizie relative alla commissione di illeciti e comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dal Gruppo stesso.

8.5.2. Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali

Devono essere obbligatoriamente e tempestivamente trasmesse all'OdV le informative concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati e gli illeciti previsti dal Decreto 231;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario o amministrativo per reati e illeciti previsti dal Decreto 231;
- i rapporti preparati dai responsabili delle diverse funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- Le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i Dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- le notizie relative ai reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

8.5.3. Sistema di poteri

All'OdV di NH Italia S.p.A. infine deve essere comunicato il sistema di poteri adottato dalla Società.

8.5.4. Modalità di trasmissione delle informazioni e delle segnalazioni all'Organismo di Vigilanza

I flussi informativi saranno raccolti dall'O.d.V. secondo modalità, periodicità e canali definiti dall'OdV stesso e condivisi con la Società.

Inoltre, è possibile comunicare con l'Organismo di Vigilanza in caso di richieste di "informazioni" riguardanti aspetti operativi di comprensione ed utilizzo del Modello o richiedere un incontro per comunicare di persona con l'Organismo di Vigilanza.

Tali richieste possono essere inviate all'Organismo di Vigilanza anche tramite l'indirizzo di posta elettronica: organismo.vigilanza@nh-hotel.com

8.5.5. Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione/report inviato all'Organismo è conservato da quest'ultimo in un apposito data base (informatico o cartaceo) per un periodo di anni 10.

L'Organismo di Vigilanza definisce le regole e le modalità di accesso al data base nel rispetto della legislazione vigente in materia di riservatezza e protezione dei dati.

9 SEGNALAZIONI INTERNE DELLE VIOLAZIONI DEL MODELLO E DELLE CONDOTTE ILLECITE RILEVANTI

Ai fini delle segnalazioni si considerano violazioni comportamenti, atti o omissioni che consistono in condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01 o violazioni del Modello.

Si definisce segnalazione interna la comunicazione scritta o orale delle informazioni sulle violazioni, acquisite nell'ambito del contesto lavorativo, presentata tramite un canale attivato dalla Società che garantisce la riservatezza del segnalante e della persona coinvolta (persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione come persona alla quale la violazione è attribuita o implicata nella segnalazione), del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Le informazioni sulle violazioni riguardano informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.

La Società mette a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle modalità e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne all'interno della "Procedura Whistleblowing" (Allegato 4) e dell'"Addendum Italia Procedura Whistleblowing" (Allegato 5).

La Società, conformemente a quanto stabilito dal D.Lgs. 24/2023, rispetta le misure di protezione normativamente previste tra cui il divieto di compiere atti ritorsivi, anche a titolo di tentativo o minaccia.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano segnalazioni può essere denunciata dal segnalante all'ANAC per i provvedimenti di propria competenza.

Ogni trattamento di dati personali è effettuato a norma del regolamento (UE) 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.

9.1 Modalità di trasmissione delle segnalazioni all'organismo di vigilanza

Le segnalazioni sono trasmesse all'Organismo mantenendo gli obblighi di riservatezza. L'OdV valuta le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti e adotta le misure eventualmente ritenute necessarie ai fini dell'adeguamento del Modello dando corso alle comunicazioni necessarie per l'applicazione delle eventuali sanzioni. Gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a quanto previsto dal sistema sanzionatorio della Società.

9.2 Raccolta e conservazione delle segnalazioni

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

10 SISTEMA SANZIONATORIO.

Il presente Modello costituisce parte integrante delle norme disciplinari e contrattuali che regolano il rapporto a qualsiasi titolo instaurato con la Società. I comportamenti tenuti dai dipendenti e dagli altri soggetti in violazione o elusione delle singole regole comportamentali dedotte nel Modello, ovvero in ostacolo al suo funzionamento, sono definiti come infrazioni disciplinari, punibili con le sanzioni previste dai contratti collettivi incluse quelle espulsive, o come inadempimento contrattuale.

L'applicazione di tali sanzioni è scollegata rispetto all'eventuale applicazione di sanzioni penali a carico dei soggetti attivi dei reati. Le regole di condotta imposte dal Modello, infatti, sono assunte dalla Società in piena autonomia, indipendentemente dall'illecito in cui eventuali condotte devianti possano concretizzarsi.

L'Organismo segnala le violazioni di dipendenti, collaboratori, dirigenti al Consiglio di Amministrazione proponendo l'adozione di adeguati provvedimenti sanzionatori.

L'Organismo segnala le violazioni commesse dai componenti del Consiglio di Amministrazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

10.1 Misure nei confronti dei lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti.

Le sanzioni irrogabili nei riguardi dei lavoratori dipendenti rientrano tra quelle previste dal sistema disciplinare aziendale, con riferimento a quanto previsto in materia dalla normativa legale e convenzionale.

In particolare, in applicazione dei criteri – richiamati dai CCNL AICA CAT ALB e CCNL COMMERCIO e attualmente vigenti in NH Italia S.p.A. – finalizzati alla correlazione tra le mancanze dei lavoratori e i provvedimenti disciplinari, saranno applicate alle infrazioni delle norme contenute nel presente Modello le seguenti sanzioni in proporzione alla loro gravità:

- ammonizione verbale;
- ammonizione scritta;
- multe non superiore al numero di ore di retribuzione oraria indicate nel CCNL di riferimento calcolata sul minimo tabellare;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, nei limiti stabiliti nel CCNL di riferimento;
- licenziamento per le cause previste dal CCNL applicato.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate in relazione:

- all'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- alle mansioni del lavoratore;
- alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- alle altri particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

10.2 Misure nei confronti dei dirigenti.

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti Catene Alberghiere Industriali. In particolare, si procederà, nei casi più gravi, alla risoluzione del rapporto di lavoro senza indennità supplementare.

10.3 Misure nei confronti degli amministratori e dei sindaci.

In caso di violazione del presente Modello da parte degli Amministratori e dei Sindaci della Società, l'Organismo di Vigilanza informerà l'intero Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa, con particolare riferimento alla sanzione della revoca dalla carica di Amministratore di cui all'art. 2383 c.c.

10.4 Misure nei confronti dei collaboratori esterni.

Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori esterni in contrasto con le disposizioni comportamentali indicate nel presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto, potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

10.5 Sanzioni in caso di violazione delle misure di protezione verso i segnalanti

Il sistema disciplinare adottato ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera e), e del comma 2-bis del D. Lgs. 231/2001, prevede sanzioni da applicare nei confronti di coloro che la Società accerta essere responsabili degli illeciti riferiti a:

- atto di ritorsione;
- ostacolo, anche nella forma tentata, alla segnalazione;
- violazione dell'obbligo di riservatezza;
- mancata istituzione dei canali di segnalazione;
- mancata adozione di procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero adozione di procedure non conformi;
- mancata attività di verifica e analisi della segnalazione;
- responsabilità civile della persona segnalante, anche con sentenza di primo grado, per diffamazione o calunnia nei casi di dolo o colpa grave, salvo che la medesima sia stata già condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia;
- mancata trasmissione o trasmissione tardiva della segnalazione al soggetto competente se il segnalante indirizza la segnalazione a soggetto diverso da quello preposto per riceverla.

In particolare:

- nei confronti dei membri dell'OdV, è applicabile la sanzione della revoca;
- nei confronti degli altri soggetti ritenuti responsabili, si prevede l'applicazione delle sanzioni di cui ai precedenti paragrafi.

Il processo di accertamento e la decisione rispetto alla sanzione da applicare è in capo al CDA.

11. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE SUL MODELLO.

Il Modello esprime un sistema di regole organizzative e procedurali interne alla Società, formalizzato e chiaro, che risponde a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati che generano, a fianco della responsabilità penale dei soggetti attivi, anche la responsabilità amministrativa della Società.

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo della Società garantire la corretta divulgazione e conoscenza delle regole di condotta ivi contenute nei confronti delle risorse già presenti in azienda e di quelle da inserire, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle attività a rischio.

A tal fine, il Modello deve essere reso noto all'azienda secondo le modalità ritenute più opportune (Intranet aziendale).

Si deve anche prevedere apposita attività formativa articolata come segue:

- Formazione iniziale per nuovi assunti sulla base di un programma predisposto dalla Funzione Risorse Umane;
- Formazione e aggiornamento periodico con soggetti apicali e responsabili operativi.

12. ATTUAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL MODELLO.

Per un'efficace attuazione del modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal Decreto, e per la verifica periodica dello stesso, è assicurata la costante informazione all'Organismo di Vigilanza circa l'attivazione delle procedure ed i relativi esiti.

A tale scopo, il presente Modello deve essere modificato quando siano individuate significative violazioni o elusioni delle prescrizioni, che mettano in evidenza l'inadeguatezza del modello di organizzazione, gestione e controllo adottato a garantire l'efficace prevenzione dei rischi.

Il Modello deve inoltre essere tempestivamente modificato quando intervengono mutamenti nel sistema normativo, nell'organizzazione o nell'attività della Società, tali da comportare la necessità di variare le previsioni del Modello, allo scopo di mantenere la sua efficienza.

Le modifiche sono adottate dal Consiglio di Amministrazione, direttamente o su proposta dell'Organismo di Vigilanza.

Le modifiche o integrazioni di carattere sostanziale, anche proposte dall'Organismo di Vigilanza (intendendosi per tali le modifiche delle regole e dei principi generali contenuti nel presente Modello, come ad esempio la mappatura delle attività sensibili), sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione della Società.

Per l'adozione delle modifiche diverse da quelle sostanziali, il Consiglio di Amministrazione delega l'Amministratore Delegato, che periodicamente adotta le modifiche dopo averle condivise con l'O.d.V.

Sulle modifiche del Modello attinenti agli aspetti di attuazione del Decreto che siano elaborate su iniziativa del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza esprime un parere in merito all'adeguatezza e idoneità a prevenire la commissione di reati.